



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## DETERMINAZIONE

### Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/179/URB

N. 1624 Registro Generale

Data 15 luglio 2021

---

OGGETTO :

**RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento"*;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto *"Approvazione Bilancio Previsione 2021/2023"*;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023"*;

**VISTO** l'atto sindacale n. 18 del 18/12/2020 di nomina per l'anno 2021 in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

**DATO ATTO** che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

**VISTO** il ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della Società Teicos Costruzioni S.R.L., per l'annullamento, previa sospensione, dell'autorizzazione paesaggistica prot. 7423 del 7 aprile 2021 del Comune di Bergeggi, rilasciata dal Comune di Vado Ligure in ragione della Convenzione tra il Comune di Vado Ligure ed il Comune di Bergeggi regolante i rapporti per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e l'esercizio in forma associata delle Funzioni amministrative in materia paesaggistica firmata in data 07/01/2015, rinnovata in data 16/01/2020, avente ad oggetto *"autorizzazione, ai soli fini ed effetti del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 per lavori di costruzione di quattro case unifamiliari di due piani fuori terra in aderenza tra di loro, dotate di un accesso comune, costituito da scala e ascensore dalla via Privata dei Prodani in BERGEGGI, N.C.T. foglio 8, mappale 1733"*, nonché per l'annullamento, previa sospensione, della valutazione di incidenza prot. 2951 del 12.04.2021 del Comune di Bergeggi, dell'autorizzazione idrogeologica n. 51 del 20.10.2020 del Comune di Quiliano, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, anche non cognito, tra i quali il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Vado Ligure;

**RITENUTO** che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

**CONSIDERATO** che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

**VISTA** la deliberazione n. 67 del 07/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso sopra menzionato;

2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

**VISTO** il preventivo pervenuto al Comune di Vado Ligure in data 30/06/2021 ed assunto agli atti con il prot. n. 13604, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo;

**DATO ATTO:**

- che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso complessivo pari ad Euro 2.600,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 3.793,71, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

- che il suddetto compenso complessivo sarà pagato per il 50% dal Comune di Bergeggi e per il restante 50% dal Comune di Vado Ligure, al quale pertanto compete una spesa lorda di Euro 1.896,86;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

**ACCERTATO** che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

**RITENUTO** pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero;

**RICHIAMATA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in atti conservata, sottoscritta dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarata al protocollo al n. 15019 in data 15/07/2021;

**VISTI:**

- il Durc richiesto on line in data 28/04/2021 (valido fino al 26/08/2021), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 09/06/2021, prot. 149975/2021;

**DATO ATTO** che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z58327B439**;

**DATO ATTO, altresì**, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

**DATO ATTO** che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

**ATTESO** che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **D E T E R M I N A**

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della Società Teicos Costruzioni S.R.L., per l'annullamento, previa sospensione, dell'autorizzazione paesaggistica prot. 7423 del 7 aprile 2021 del Comune di Bergeggi, rilasciata dal Comune di Vado Ligure in ragione della Convenzione tra il Comune di Vado Ligure ed il Comune di Bergeggi regolante i rapporti per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e l'esercizio in forma associata delle Funzioni amministrative in materia paesaggistica firmata in data 07/01/2015, rinnovata in data 16/01/2020, avente ad oggetto "*autorizzazione, ai soli fini ed effetti del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 per lavori di costruzione di quattro case unifamiliari di due piani fuori terra in aderenza tra di loro, dotate di un accesso comune, costituito da scala e ascensore dalla via Privata dei Prodani in BERGEGGI, N.C.T. foglio 8, mappale 1733*", nonché per l'annullamento, previa sospensione, della valutazione di incidenza prot. 2951 del 12.04.2021 del Comune di Bergeggi, dell'autorizzazione idrogeologica n. 51 del 20.10.2020 del Comune di Quiliano, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, anche non cognito, tra i quali il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Vado Ligure;
2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 1.896,86**, di cui Euro 1.300,00 per onorario, Euro 195,00 per spese generali al 15%, Euro 59,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 342,06 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Avvocato, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2021);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del

D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);

6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z58327B439**;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

**Data 15 luglio 2021**

**( VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa